

DIR 93/36/CEE

DEL 14 GIUGNO 1993

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE COORDINA LE
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI
PUBBLICI DI FORNITURE**

- Pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 1993, n. L 199. Entrata in vigore il 5 luglio 1993.
- Termine di recepimento: 14 giugno 1994. Direttiva recepita con D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402.
- **Modificata da Direttiva 97/52/CE**
- **La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 82 della direttiva 2004/18/CE, con decorrenza indicata nello stesso articolo 82.**

PREMESSA

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove modifiche, occorre, per motivi di chiarezza, procedere ad una rifusione di detta direttiva;

considerando che pare segnatamente importante allineare per quanto possibile le disposizioni della presente direttiva con quelle relative all'aggiudicazione degli appalti contenute nella direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e nella direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

considerando che siffatti allineamenti riguardano essenzialmente l'introduzione della definizione funzionale delle amministrazioni aggiudicatrici, la possibilità di ricorrere alla procedura aperta o ristretta, l'obbligo di motivare il rigetto di candidature od offerte, le modalità per la stesura dei verbali sullo svolgimento delle varie procedure di aggiudicazione, le modalità del ricorso alle norme comuni in campo tecnico, la pubblicità e la partecipazione, nonché la precisazione dei criteri di aggiudicazione degli appalti e l'introduzione della procedura del comitato consultivo;

considerando che è inoltre necessario inserire alcune modifiche di carattere redazionale per chiarire talune disposizioni vigenti;

considerando che la realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti locali e di altri organismi di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;

considerando che la Comunità è parte dell'accordo GATT sugli appalti pubblici, qui di seguito denominato "accordo GATT";

considerando che l'allegato I della presente direttiva contiene gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici cui si applica l'accordo GATT; che occorre aggiornare detto allegato in base alle modifiche, presentate dagli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di forniture che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio;

considerando che, fatta salva l'applicazione della soglia fissata per gli appalti cui si applica l'accordo GATT, gli appalti di forniture il cui ammontare è inferiore a 200.000 ECU possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate; che tali casi devono però essere espressamente limitati;

considerando che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e che deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa;

considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell'interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire e delle relative condizioni; che, più in particolare, nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse per le gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;

considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare, come è d'uso negli Stati membri, nel capitolato di oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente;

considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti pubblici di forniture nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di assegnazione degli appalti;

considerando che è opportuno consentire che talune condizioni tecniche relative ai bandi di gara e ai prospetti statistici richiesti dalla presente direttiva possano essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle esigenze tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento a una nomenclatura che la Comunità può, all'occorrenza, rivedere o sostituire e che è necessario prendere disposizioni per poter adattare di conseguenza i riferimenti a detta nomenclatura;

considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato V,

ha adottato la presente direttiva:

TITOLO I **Disposizioni generali**

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) "appalti pubblici di forniture", i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b). La fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione;

b) "amministrazioni aggiudicatrici", lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e

- avente personalità giuridica, e

- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma figurano nell'allegato I della direttiva 93/37/CEE. Tali elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all'articolo 35 di detta direttiva 93/37/CEE;

c) - "offerente", il fornitore che presenta un'offerta;

- "candidato", chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta;

d) procedure aperte, le procedure nazionali nell'ambito delle quali tutti i fornitori interessati possono presentare offerte;

e) "procedure ristrette", le procedure nazionali nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i fornitori invitati dall'amministrazione;

f) "procedure negoziate", le procedure nazionali nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i fornitori di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi.

Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;

b) agli appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi né quando lo esiga la tutela d'essenziali interessi di sicurezza di tale Stato.

2. Se un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b) accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal suo stato giuridico, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 3

Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica l'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di forniture disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati:

a) in base ad un accordo internazionale concluso conformemente al trattato tra uno Stato membro ed uno o più Paesi terzi e concernente forniture destinate alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un'opera da parte degli stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE;

b) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza;

c) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

Articolo 5

1. a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

I) aggiudicati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate nell'allegato I nel settore della difesa, qualora gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell'allegato II, nel caso in cui il loro valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore al controvalore in ECU di 200.000 diritti speciali di prelievo (DSP);

II) aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DSP; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ciò si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato II.

b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sia pari o superiore alla soglia rispettivamente prevista.

c) Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali delle soglie fissate alla lettera a) è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ECU, e dell'ECU espresso in DSP durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio.

Il metodo di calcolo previsto alla presente lettera è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

d) Le soglie di cui alla lettera a) e i loro controvalori espressi in ECU e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee periodicamente, all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera c), primo comma [2].

2. Nel caso di appalti aventi per oggetto il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, deve essere preso come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- se trattati di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, ove la durata dell'appalto sia superiore a dodici mesi, il valore complessivo comprendente l'importo stimato del valore residuo;

- se trattasi di appalto di durata indeterminata o nei casi in cui sussistono dubbi sulla durata dell'appalto, il valore mensile moltiplicato per 48.

3. Nel caso di appalti che presentino carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore stimato dell'appalto deve stabilirsi in base:

- al valore reale complessivo degli appalti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero

- al costo stimato complessivo degli appalti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione della presente direttiva.

4. Quando un previsto acquisto di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il valore stimato della totalità di questi lotti.

5. Quando un previsto appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore stimato dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

6. Nessun progetto d'acquisto di una certa quantità di forniture può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente direttiva.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari fornitori. [1]

Articolo 6

1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere d), e) ed f) nei casi esposti in appresso.

2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti di forniture mediante procedura negoziata in caso di offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma delle disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dal titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella procedura negoziata tutti i fornitori che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 20 a 24 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:

a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione;

b) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;

c) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la fabbricazione o consegna dei prodotti possa essere affidata unicamente ad un particolare fornitore;

d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui al paragrafo 2. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni;

e) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come norma generale, superare i tre anni.

4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di forniture con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.

Articolo 7

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto di cui al primo comma non siano comunicate qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra i fornitori [2].

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni [2].

3. Per ogni appalto aggiudicato l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto;

- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della scelta;

- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;

- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi;

- nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 6 che giustificano il ricorso a tali procedure.

Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, a sua richiesta..

TITOLO II Norme comuni in campo tecnico

Articolo 8

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

3. L'amministrazione può derogare al paragrafo 2 qualora:

a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti;

c) l'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni obblighi l'amministrazione ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso ovvero comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di

una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti.

4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee oppure nei capitolati d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione.

5. In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;

c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti. In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:

I) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal Paese cui appartiene l'amministrazione;

II) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del Paese cui appartiene l'amministrazione;

III) qualsiasi altra norma.

6. A meno che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o determinati prodotti. È in particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione o equivalente, è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

TITOLO III **Norme comuni di pubblicità**

Articolo 9

1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario, le amministrazioni rendono noto il totale degli appalti, per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore stimato complessivo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, risulti pari o superiore a 750.000 ECU.

I settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura "classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA)". La Commissione stabilisce secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2 le modalità del riferimento da fare nel bando di gara a particolari voci della nomenclatura.

2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, negoziata rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il risultato con apposito avviso. In determinati casi, possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra fornitori.

4. I bandi o avvisi sono redatti conformemente ai modelli contenuti nell'allegato IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse esigono dai fornitori ai fini della selezione (punto 11 dell'allegato IVB, punto 9 dell'allegato IVC e punto 8 dell'allegato IVD), le amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 22 e 23.

5. I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, detti bandi o avvisi sono inviati per telex, telegramma o telecopia.

L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario.

L'avviso di cui al paragrafo 3 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto in questione.

6. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

7. I bandi di gara di cui al paragrafo 2 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo della lingua originale è l'unico facente fede.

8. L'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara entro dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, tale termine è ridotto a cinque giorni.

9. La pubblicazione nelle Gazzette Ufficiali o nella stampa del Paese dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della spedizione all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

11. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ovvero deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero

della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

Articolo 10

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

1 bis. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della sua pubblicazione [3].

2. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai fornitori dalle amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.

3. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

4. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 1 deve essere adeguatamente prorogato.

Articolo 11

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) *gli estremi del bando di gara pubblicato;*

d) *l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 22 e 23;*

e) *i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.*

3. *Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.*

3 bis. *Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara d'appalto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di cui all'allegato IV C (procedure ristrette) o, se del caso, all'allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione [3].*

4. *Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex, telexpresso o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.*

5. *Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'onori devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.*

6. *Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'onori, il termine di cui al paragrafo 3 deve essere adeguatamente prorogato.*

Articolo 12

1. *Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:*

a) *un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;*

b) *un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.*

2. *Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'onori devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.*

3. *Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili. Quando sono fatte mediante telegramma, telexpresso, telexpresso o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.*

Articolo 13

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernenti gli appalti di forniture non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva .

Articolo 14

Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui all'articolo 9, nonché dei prospetti statistici previsti all'articolo 31 e la nomenclatura prevista all'articolo 9 e agli allegati II e IV possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2. Le modalità del riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura sono stabilite secondo la stessa procedura.

TITOLO IV

Capitolo 1

Norme comuni di partecipazione

Articolo 15

1. Gli appalti sono aggiudicati in base ai criteri stabiliti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 16 e dopo che l'idoneità dei fornitori non esclusi a norma dell'articolo 20 sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 22, 23 e 24.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni date dai fornitori.

3. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

- ciascuna offerta includa tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

- sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della loro valutazione;

- se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;

- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione [4].

Articolo 16

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse.

Le amministrazioni precisano nel capitolato d'oneri le prescrizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità di presentazione. Esse indicano nel bando di gara se sono ammesse varianti.

Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettere a) e b).

2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perché configurerebbe, qualora fosse accolta, un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture ai sensi della presente direttiva.

Articolo 17

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione può richiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi.

Detta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore principale.

Articolo 18

Le offerte possono essere presentate da raggruppamenti di fornitori. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia essere richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la sua buona esecuzione.

Articolo 19

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 20 a 24, quelli che saranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero massimo e minimo di fornitori che intendono invitare: in questo caso, tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in relazione alla natura della

prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti fornitori.

In ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

3. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai fornitori di altri Stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini.

Capitolo 2 Criteri di selezione qualitativa

Articolo 20

1. Può essere escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque fornitore il quale:

a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o che si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;

c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;

d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione;

e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del Paese in cui è stabilito e di quello dell'amministrazione;

f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del Paese in cui è stabilito o del Paese dell'amministrazione;

g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo.

2. Quando chiede al fornitore la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) o f), l'amministrazione accetta come prova sufficiente:

- per i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal casellario giudiziario o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;

- per i casi di cui alle lettere e) ovvero f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

3. Qualora lo Stato membro interessato non rilasci i documenti o certificati di cui al paragrafo 2 o qualora essi non riguardino tutti i casi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, mediante una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata dinanzi ad un'autorità giudiziaria od amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato nel Paese d'origine o in quello di provenienza.

4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 21

1. Ad ogni fornitore che intenda concorrere all'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture può essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale egli è stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 2 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo.

2. I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

- in Italia, il "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" e il "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato"; **[4 bis]**.

Articolo 22

1. In linea di massima, la prova della capacità finanziaria ed economica del fornitore può essere fornita mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) la presentazione del bilancio del fornitore o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto del Paese nel quale il fornitore è stabilito;

c) una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per le forniture cui si riferisce l'appalto, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari.

2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare.

3. Qualora, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione, il fornitore è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'amministrazione stessa ritenga appropriato.

Articolo 23

1. La prova della capacità tecnica del fornitore può essere adottata mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantità e dello scopo dei prodotti da fornire:

a) la presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati:

- nel caso di forniture per autorità pubbliche, le consegne sono provate da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;

- nel caso di forniture a privati, le consegne sono certificate dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarate dal fornitore;

b) la descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese dal fornitore per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone;

c) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al fornitore, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualità;

d) per i prodotti da fornire: campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;

e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme;

f) qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone ai fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualità.

2. L'amministrazione precisa, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare.

3. Le informazioni di cui all'articolo 22 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono limitarsi all'oggetto dell'appalto. Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei fornitori per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.

Articolo 24

Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da 20 a 23, l'amministrazione può invitare i fornitori a integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati.

Articolo 25

1. *Gli Stati membri che dispongano di elenchi ufficiali di fornitori riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g) e degli articoli 21, 22 e 23.*

2. *I fornitori iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all'amministrazione un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità. Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la classificazione attribuita nello stesso.*

3. *L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g), dell'articolo 21, dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).*

I dati risultanti dall'iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi fornitore iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta sia proposta un appalto.

Le amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni del primo e secondo comma soltanto ai fornitori stabiliti nello Stato membro che tiene l'elenco ufficiale di cui trattasi.

4. *Per l'iscrizione dei fornitori degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai fornitori nazionali né, in ogni caso, prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 20 a 23.*

5. *Gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande di iscrizione possono essere presentate agli altri Stati membri e alla Commissione che ne assicura la divulgazione.*

Capitolo 3

Criteria di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 26

1. *I criteri sui quali l'amministrazione si fonda per l'aggiudicazione degli appalti sono:*

a) unicamente il prezzo più basso;

b) qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all'appalto quali, ad esempio: prezzo, termine di consegna, costo d'utilizzazione, rendimento, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali, merito tecnico, servizio post vendita e assistenza tecnica.

2. *Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), le amministrazioni enunciano, nel capitolato d'onori o nel bando di gara, tutti i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita.*

Articolo 27

Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

L'amministrazione può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, oppure l'originalità del prodotto proposto dall'offerente.

Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione il rigetto delle offerte ritenute troppo basse.

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 28

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'allegato I e da parte delle amministrazioni ad esse subentrate a seguito di rettifiche, modifiche o emendamenti di detto allegato, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che riservano ai Paesi terzi in applicazione dell'accordo GATT, in particolare quelle degli articoli V e VI concernenti la procedura ristretta, l'informazione e l'esame. A tal fine, gli Stati membri si consultano in merito alle misure da prendere in applicazione dell'accordo nell'ambito del Comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Articolo 29

1. La Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici e presenta eventualmente al Consiglio nuove proposte volte, in particolare, ad armonizzare le misure adottate dagli Stati membri per l'applicazione della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall'articolo XXIV, paragrafo 7 dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo", la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 e, se necessario, presenta opportune proposte al Consiglio.

3. La Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti apportati, aggiorna l'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [5].

Articolo 30

Il calcolo dei termini è compiuto conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini.

Articolo 31

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1996 ovvero, nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che non figurano nell'allegato I, non oltre il 31 ottobre 1997, e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di forniture stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

2. Tale prospetto indica almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I:

- il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;

- il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e la nazionalità del fornitore cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 6; precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e la nazionalità del fornitore cui l'appalto è stato attribuito a norma dell'articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all'accordo; nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all'accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, che si riveli necessaria a norma dell'accordo.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva [5].

Articolo 32

1. La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio.

2. Nei casi per i quali è prevista l'applicazione della procedura stabilita dal presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro il Comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni eventuale questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 33

La direttiva 77/62/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell'allegato V.

I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si considerano come fatti alla presente direttiva ed essi devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato VI.

Articolo 34

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 14 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 35

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

il presidente

J. Trøjborg

Allegato I [6]

A. Elenco delle autorità aggiudicatrici interessate dall'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC [7].

Italia

Acquirenti

1. *Ministry of the Treasury [1]*
2. *Ministry of Finance [2]*
3. *Ministry of Justice*
4. *Ministry of Foreign Affairs*
5. *Ministry of Education*
6. *Ministry of the Interior*
7. *Ministry of Public Works*
8. *Ministry for Co-ordination (International Relations and EC Agricultural Policies)*
9. *Ministry of Industry, Trade and Craft Trades*
10. *Ministry of Employment and Social Security*
11. *Ministry of Health*
12. *Ministry of Cultural Affairs and the Environment*
13. *Ministry of Defence [1]*
14. *Budget and Economic Planning Ministry*
15. *Ministry of Foreign Trade*
16. *Ministry of Posts and Telecommunications [3]*
17. *Ministry of the Environment*
18. *Ministry of University and Scientific and Technological Research*

[1] Ente centrale d'acquisto per la maggior parte degli altri ministeri ed enti.

[2] Esclusi gli acquisti effettuati dal monopolio dei sali e tabacchi.

[3] Soltanto i servizi postali.

B. Elenco delle altre autorità del governo centrale [8]

Allegato II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 5 relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi

Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri

Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

eccettuati:

ex 2710: Carburanti speciali

Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi

eccettuati:

ex 2809: Esplosivi

ex 2813: Esplosivi

ex 2814: Gas lacrimogeni

ex 2828: Esplosivi

ex 2832: Esplosivi

ex 2839: Esplosivi

ex 2850: Prodotti tossicologici

ex 2851: Prodotti tossicologici

ex 2854: Esplosivi

Capitolo 29: Prodotti chimici organici

eccettuati:

ex 2903: Esplosivi

ex 2904: Esplosivi

ex 2907: Esplosivi

ex 2908: Esplosivi

ex 2911: Esplosivi

ex 2912: Esplosivi

ex 2913: Prodotti tossicologici

ex 2914: Prodotti tossicologici

ex 2915: Prodotti tossicologici

ex 2921: Prodotti tossicologici

ex 2922: Prodotti tossicologici

ex 2923: Prodotti tossicologici

ex 2926: Esplosivi

ex 2927: Prodotti tossicologici

ex 2929: Esplosivi

Capitolo 30: Prodotti farmaceutici

Capitolo 31: Concimi

Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "modelli per l'odontoiatria"

Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche

eccettuati:

ex 3819: Prodotti tossicologici

Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

eccettuati:

ex 3903: Esplosivi

Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

eccettuati:

ex 4011: Pneumatici a prova di proiettili

Capitolo 41: Pelli e cuoio

Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella

Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno

Capitolo 45: Sughero e suoi lavori

Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

Capitolo 47 : Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche

Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

Capitolo 69: Prodotti ceramici

Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro

Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio

Capitolo 74: Rame

Capitolo 75: Nichel

Capitolo 76: Alluminio

Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)

Capitolo 78: Piombo

Capitolo 79: Zinco

Capitolo 80: Stagno

Capitolo 81: Altri metalli comuni

Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni

eccettuati:

ex 8205: Utensili

ex 8207: Pezzi per utensili

Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni

Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

eccettuati

ex 8406: Motori

ex 8408: Altri propulsori

ex 8445: Macchine

ex 8453: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

ex 8455: Pezzi della voce 84.53

ex 8459: Reattori nucleari

Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici

eccettuati:

ex 8513: Telecomunicazioni

ex 8515: Apparecchi di trasmissione

Capitolo 86: Veicoli e materiali per strada ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione

eccettuati:

ex 8602: Locomotive blindate

ex 8603: Altre locomotive blindate

ex 8605: Vetture blindate

ex 8606: Carri officine

ex 8607: Carri

Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri

eccettuati:

ex 8708: Carri da combattimento e autoblinde

ex 8701: Trattori

ex 8702: Veicoli militari

ex 8703: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne

ex 8709: Motocicli

ex 8714: Rimorchi

Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale

eccettuate:

8901 A: Navi da guerra

Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici

eccettuati:

ex 9005: Binocoli

ex 9013: Strumenti vari, laser

ex 9014: Telemetri

ex 9028: Strumenti di misura elettrici o elettronici

ex 9011: Microscopi

ex 9017: Strumenti per la medicina

ex 9018: Apparecchi di meccanoterapia

ex 9019: Apparecchi di ortopedia

ex 9020: Apparecchi a raggi X

Capitolo 91: Orologeria

Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili

eccettuati:

ex 9401 A: Sedili per aerodine

Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

Capitolo 98: Lavori diversi

Allegato III

Definizione di alcune specifiche tecniche

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'onere che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni; comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettivo individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;

2. norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;

3. norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) come Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;

4. omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo riconosciuto a tale scopo dello Stato membro;

5. prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Allegato IV [9]



UNIONE EUROPEA

Publicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

		AVVISO INDICATIVO	
Lavori	..	<i>Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni</i>	
Forniture	..	Data di ricevimento dell'avviso	
Servizi	..	N. di identificazione	
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?		NO	Sì

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Livello centrale	..	Istituzioni Europee	..	
Livello regionale/locale	..	Organismo di diritto pubblico	..	Altro ..

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 2 - IT

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE***II.2) LUOGO DI ESECUZIONE:**

Codice NUTS * _____

II.3) NOMENCLATURA**II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) ***

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[[]].[]].[]].[]-[]	[[]][]-[]	[[]][]-[]	[[]][]-[]
Oggetti complementari	[[]].[]].[]].[]-[]	[[]][]-[]	[[]][]-[]	[[]][]-[]
	[[]].[]].[]].[]-[]	[[]][]-[]	[[]][]-[]	[[]][]-[]
	[[]].[]].[]].[]-[]	[[]][]-[]	[[]][]-[]	[[]][]-[]
	[[]].[]].[]].[]-[]	[[]][]-[]	[[]][]-[]	[[]][]-[]

II.3.2) Altre nomenclature rilevanti (NACE) _____**II.4) NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI:** _____**II.5) IMPORTO STIMATO DEI LAVORI, IVA ESCLUSA (se noto):**

tra _____ e _____ valuta _____

II.6) DATE PREVISTE (se note)

per l'avvio della procedura [[]/[[]/[[]]] (gg/mm/aaaa)

per l'inizio dei lavori [[]/[[]/[[]]] (gg/mm/aaaa)

II.7) DATA DI CONCLUSIONE PREVISTA (se nota) [[]/[[]/[[]]] (gg/mm/aaaa)**II.8) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO (se note)** _____**II.9) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)** _____

(Per ulteriori precisazioni in merito ai lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

FORNITURE ..
SERVIZI ..

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]
Oggetti complementari	[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]
	[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]
	[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]
	[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC): _____

II.2.3) Categoria del servizio [[[]]]

II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE DI SERVIZI

II.4) DATA PREVISTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota)

[[[]]]/[[[]]]/[[[]]] [[[]]] (gg/mm/aaaa)

II.5) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)

II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

II.2) NOMENCLATURA

II.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]
Oggetti complementari	[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]
	[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]
	[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]
	[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]	[[[.]]].[[[.]]]-[[[.]]]

II.2.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/CPC): _____

II.2.3) Categoria del servizio [] []

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 2 - IT

II.3) NATURA E QUANTITATIVO O VALORE DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE DI SERVIZI

II.4) DATA PREVISTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (se nota)

[] [] [] [] [] [] [] [] (gg/mm/aaaa)

II.5) ALTRE INFORMAZIONI (se del caso)

(Per ulteriori precisazioni in merito ai lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

(Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 2 - IT

SEZIONE IV: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?

NO " SÌ "

VI.2) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE? *

NO " SÌ "

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili

VI.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

[] [] [] [] [] [] [] [] (gg/mm/aaaa)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 2 - IT



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

		BANDO DI GARA D'APPALTO [10]	
Lavori	..	Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni	
Forniture	..	Data di ricevimento dell'avviso	
Servizi	..	N. di identificazione	
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?			
	NO	..	Sì ..

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

Come al punto I.1 ..

Se diverso, cfr. allegato A

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Livello centrale

..

Istituzioni Europee

..

Livello regionale/locale " Organismo di diritto pubblico " Altro "

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 1 - IT

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)

Esecuzione " Progettazione ed esecuzione " Esecuzione con qualsiasi mezzo, di un'opera conforme ai requisiti specificati dall'amministrazione aggiudicatrice "

II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)

Acquisto " Locazione " Leasing " Acquisto a riscatto " Misto "

II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)

Categoria del servizio [] []

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO " Sì "

II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice *

II.1.6) Descrizione / oggetto dell'appalto

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi

Codice NUTS * _____

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se pertinente)		
Oggetto principale	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []
Oggetti complementari	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []
	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []	[] [] [] [] []

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) _____

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 1 - IT

II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

NO Sì

Le offerte possono essere presentate per: un lotto più lotti tutti i lotti

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente)

NO Sì

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) _____

II.2.2 Opzioni (eventuali) **Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate** (se possibile)

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

O: Periodo in mese/i [][] e/o giorni [][][] dalla data di aggiudicazione dell'appalto

O: Inizio [][][][][][][][] e/o fine [][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se del caso)

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto (se pertinente)

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste

III.3.) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La professione del servizio è riservata ad una particolare professione?

NO " Sì "

In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?

NO " Sì "

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

Aperta	"	Ristretta accelerata	"
Ristretta	"	Negoziata accelerata	"
Negoziata	"		

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate)

NO " Sì "

In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione VI (Altre informazioni) per ulteriori precisazioni

IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata (se pertinente)

IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente)

IV.1.3.1 Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente)

Numero dell'avviso nell'indice della GUCE:

[][][][]/S [][][]-[][][][][][][] del [][][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 1 - IT

IV.1.3.2 Eventuali pubblicazioni precedenti

Numero dell'avviso nell'indice della GUCE:

[][][][]/S [][][]-[][][][][][][] del [][][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

IV.1.4 Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un'offerta (se pertinente)

Numero [][] oppure: Minimo [][] / Massimo [][]

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A) Prezzo più basso ..

oppure

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: ..

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di ..
priorità)

1		4		7	
2		5		8	
3		6		9	

In ordine decrescente di priorità: NO .. SÌ ..

oppure

B2) criteri enunciati nel capitolo d'oneri ..

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice *

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli

Disponibili fino al [][][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa)

Costo _____ Valuta _____

Condizioni e modalità di pagamento _____

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda del tipo di procedura, aperte oppure ristretta e negoziata)

[][][][][][][][][][] (gg/mm/aaaa) o: [][] giorni (dalla data di spedizione dell'avviso)

Ora (se pertinente): _____

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette e negoziate)

Data prevista: [][]/[][][]/[][][][] (gg/mm/aaaa)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 1 - IT

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV altre - paese terzo
" " " " " " " " " " " " _____

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure aperte)

Fino al [][]/[][][]/[][][][] (gg/mm/aaaa) o [][] mesi e/o [][][] giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se pertinente)

IV.3.7.2) Data, ora e luogo

data [][]/[][][]/[][][][] (gg/mm/aaaa) ora _____
luogo _____

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?

NO " Sì "

VI.2) PRECISARE, ALL'OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI

VI.3) L'APPALTO È CONCESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE?*

NO " Sì "

In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili _____

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Indirizzo Internet: <http://simap.eu.int>

		AVVISO INDICATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI [10]			
Lavori	..	Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni			
Forniture	..	Data di ricevimento dell'avviso			
Servizi	..	N. di identificazione			
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?		NO	..	Sì	..

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *

Livello centrale .. Istituzioni Europee ..
Livello regionale/locale .. Organismo di diritto pubblico .. Altro ..

* Informazioni non indispensabili o/la pubblicazione

Modello di formulario 3 - IT

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) TIPO DI APPALTO

Lavori .. Forniture .. Servizi ..

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso ..

oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: ..

_____	_____
_____	_____
_____	_____

* Informazioni non indispensabili o/la pubblicazione

Modello di formulario 3 - IT

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO

V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l'appalto

APPALTO n. _____

Nome	Servizio responsabile
_____	_____
Indirizzo	C.A.P.
_____	_____
Località/Città	Stato
_____	_____
Telefono	Telefax
_____	_____
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)
_____	_____

V.1.2) Informazioni sul prezzo dell'appalto oppure sull'offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esclusa)

Prezzo _____

Oppure: offerta più bassa _____ /offerta più alta _____

Valuta _____

V.2) SUBAPPALTO

V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO .. SÌ ..

In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi

Valore (IVA esclusa): _____ Valuta: _____ Oppure Percentuale: _____ %

Non conosciuto ..

V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO

V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l'appalto

APPALTO n. _____

Nome	Servizio responsabile
Indirizzo	C.A.P.
Località/Città	Stato
Telefono	Telefax
Posta elettronica (e-mail)	Indirizzo Internet (URL)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 3 - IT

V.1.2) Informazioni sul prezzo dell'appalto oppure sull'offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esclusa)

Prezzo _____

Oppure: offerta più bassa _____ /offerta più alta _____

Valuta _____

V.2) SUBAPPALTO

V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? NO " SI "

In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi

Valore (IVA esclusa): _____ Valuta: _____ Oppure Percentuale: _____ %

Non conosciuto " "

(Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario)

* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione

Modello di formulario 3 - IT

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?

NO " SÌ "

Allegato

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

LAVORI ..
FORNITURE ..
SERVIZI ..

IV.1.1) Giustificazione della scelta della procedura negoziata

Il motivo della scelta della procedura negoziata dovrà essere conforme alle disposizioni degli articoli in materia contenuti

nelle direttive: **Lavori:** Articolo 7 Dir. 93/37/CEE
 Forniture: Articolo 6 Dir. 93/36/CEE
 Servizi: Articolo 11 Dir. 92/50/CEE

IV.1.1.1) Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara *

a) Offerte irregolari o inaccettabili pervenute in risposta a	- una procedura aperta - una procedura ristretta
b) La natura dei lavori/servizi o i relativi rischi non permettono una formulazione complessiva dei prezzi		..
c) La natura dei servizi è tale che le specifiche non possono essere redatte con sufficiente precisione da consentire l'aggiudicazione dell'appalto secondo procedure aperte e ristrette		..
d) Quando i lavori in questione sono effettuati esclusivamente a scopo di ricerca, sperimentazione o sviluppo e non per assicurare la redditività commerciale dell'impresa o recuperare costi di ricerca e sviluppo		..

IV.1.1.2) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

e) Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a	- una procedura aperta - una procedura ristretta
f) I prodotti in questione sono fabbricati unicamente a scopo di ricerca, esperimento, studio o sviluppo alle condizioni fissate dalla direttiva (unicamente per le forniture)		..
g) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato fornitore/imprenditore/prestatore di servizi per ragioni	- tecniche - artistiche - connesse alla tutela di diritti esclusivi
h) Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall'amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalle direttive		..
i) Lavori, forniture, servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalle direttive		..
j) Nuovi lavori/servizi, che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti e sono stati ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalle direttive		..
k) Contratto di servizi aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di un concorso di progettazione		..

* Informazioni non indispensabili o/la pubblicazione

Allegato V

Termini di trasposizione e di applicazione

Direttiva 77/62/CEE [1]	Modificata dalla direttiva				Modificata dall'atto di adesione	
	80/767/CEE	88/295/CEE	90/531/CEE	92/50/CEE	GR	ES/PO
	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Articolo 1, lettera a)		modif.				
Articolo 1, lettera b) - c)						
Articolo 1, lettera d) - f)		modif.				
Articolo 2, paragrafo 1		soppr.				
Articolo 2, paragrafo 2		modif.	modif.			
Articolo 2, paragrafo 3						
Articolo 2 bis		inser.				
Articolo 3						
Articolo 4		soppr.				
Articolo 5		modif.				
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)				modif.		
Articolo 6		modif.				
Articolo 7		modif.				
Articolo 8						
Articolo 9		modif.				
Articolo 10, paragrafo 1		modif.				
Articolo 10, paragrafi 2 - 4						
Articolo 11, paragrafi 1 - 3		modif.				
Articolo 11, paragrafi 4 - 6						
Articolo 12, paragrafi 2 - 3						
Articolo 13		soppr.				
Articolo 14		soppr.				
Articolo 15		soppr.				
Articolo 16						
Articolo 17						
Articolo 18						
Articolo 19, paragrafo 1		modif.				
Articolo 19, paragrafo 2						
Articolo 20						
Articolo 21, paragrafo 1						
Articolo 21, paragrafo 2		modif.				
Articolo 22						
Articolo 23						
Articolo 24						
Articolo 25						
Articolo 26		modif.				
Articolo 27						
Articolo 28						
Articolo 29		modif.				

Articolo 30						
Articolo 31						
Articolo 32						
Allegato I		<i>modif.</i>			<i>modif.</i>	<i>modif.</i>
Allegato II		<i>modif.</i>				
Allegato III	Articolo 1	<i>modif.</i>				
	Articolo 2					
	Articolo 3	<i>soppr.</i>				
	Articolo 4	<i>soppr.</i>				
	Articolo 5	<i>soppr.</i>				
	Articolo 6	<i>soppr.</i>				
	Articolo 7	<i>soppr.</i>				
	Articolo 8					
	Articolo 9					
	Articolo 10					
	Articolo 11					
	Allegato I					
	Allegato II					

- [1] EC-9: 24. 6.1978 - GR: 1.1.1983 - ES/PO: 1.1.1986.
[2] EC-9: 1.1.1981 - GR: 1.1.1983 - ES/PO: 1.1.1986.
[3] EC-9: 1.1.1989 - GR, ES/PO: 1.3.1992.
[4] EC-9: 1.1.1983 - ES: 1.1.1996 - GR/PO: 1.1.1998.
[5] EC-12:1. 7.1993.
[6] EC-10: 1.1.1983.
[7] EC-12: 1.1.1986.

Allegato VI

Tabella di concordanza

Presente direttiva	77/62/CEE	80/767/CEE	88/295/CEE	90/531/CEE	92/50/CEE
Articolo 1	<i>Articolo 1</i>				
Articolo 2, paragrafo 1	<i>Articolo 2, paragrafo 2</i>			<i>Articolo 35,</i>	
				<i>paragrafo 1</i>	
<i>Articolo 2, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 2, paragrafo 3</i>				
<i>Articolo 3</i>	<i>Articolo 2, lettera a)</i>				
<i>Articolo 4</i>	<i>Articolo 3</i>				
<i>Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)-b)</i>	<i>Articolo 5, paragrafo 1, lettera a(-b)</i>				
<i>Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), primo comma</i>	<i>Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)</i>				<i>Articolo 42, paragrafo 1</i>
<i>Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), secondo comma</i>	<i>Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)</i>				
<i>Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)</i>	-				
<i>Articolo 5, paragrafi 2-6</i>	<i>Articolo 5, paragrafi 2-6</i>				
<i>Articolo 6, paragrafo 1</i>	<i>Articolo 6, paragrafo 1</i>				
-	<i>Articolo 6, paragrafo 2</i>				
<i>Articolo 6, paragrafo 2</i>	<i>Articolo 6, paragrafo 3</i>				
<i>Articolo 6, paragrafo 3,</i>	<i>Articolo 6, paragrafo 4,</i>				
<i>lettera a(-e)</i>	<i>lettera a)-e)</i>				
<i>Articolo 6, paragrafo 4</i>	<i>Articolo 6, paragrafo 5</i>				
<i>Articolo 7, paragrafi 1-2</i>	-				
<i>Articolo 7, paragrafo 3</i>	<i>Articolo 6, paragrafo 6</i>				
<i>Articolo 8, paragrafi 1-4</i>	<i>Articolo 7, paragrafi 1-4</i>				
<i>Articolo 8, paragrafo 3,</i>	-				
<i>lettera a)-b)</i>					
<i>Articolo 8, paragrafo 5, lettera a)</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)-c)</i>				
<i>Articolo 8, paragrafo 6</i>	<i>Articolo 7, paragrafo 6</i>				
<i>Articolo 9, paragrafo 1, primo comma</i>	<i>Articolo 9, paragrafo 1, primo comma</i>				

-	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma				
Articolo 5, paragrafo 1 secondo comma	-				
Articolo 9, paragrafi 2-3	Articolo 9, paragrafi 2-3				
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 5				
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 9, paragrafo 4				
Articolo 9, paragrafi 6-7	Articolo 9, paragrafo 6, primo comma				
Articolo 9, paragrafo 8	Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma				
Articolo 9, paragrafo 9	Articolo 9, paragrafo 7				
Articolo 9, paragrafo 10	Articolo 9, paragrafo 8				
Articolo 9, paragrafo 11	Articolo 9, paragrafo 9				
Articolo 10	Articolo 10				
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1				
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2				
Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)-e)	-				
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3				
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 5				
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 4				
Articolo 11, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 6				
Articolo 12	Articolo 12				
Articolo 13	Articolo 16				
Articolo 14	-				
Articolo 15	Articolo 17				
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 8				
Articolo 16, paragrafo 2	-				
Articolo 17	-				
Articolo 18	Articolo 18				
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1				
Articolo 19, paragrafi 2-3	-				
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 19, paragrafo 2				
Articolo 20	Articolo 20				
Articolo 21, paragrafi 1- 2	Articolo 21				
Articolo 22	Articolo 22				

Articolo 23	Articolo 23				
Articolo 24	Articolo 24				
Articolo 25	-				
Articolo 26, paragrafi 1- 2	Articolo 25, paragrafi 1- 2				
-	Articolo 25, paragrafi 3-4				
Articolo 27	Articolo 25, paragrafi 5-7				
-	Articolo 26				
-	Articolo 27				
Articolo 28		Articolo 1, paragrafi 1, e 7			
Articolo 29, paragrafi 1-2		Articolo 8,			
Articolo 29, paragrafo 3		Articolo 1, paragrafo 2			
Articolo 30	Articolo 28				
Articolo 31	Articolo 29				
Articolo 32	-				
Articolo 33	Articoli 30 e 31	Articoli 9, 10	Articoli 20 e 21		
Articolo 34	-				
Articolo 35	-				
-	Allegato I				
Allegato I		Allegato I			
Allegato II		Allegato II			
Allegato III, punto 1	Allegato II, punto 1				
Allegato III, punto 2	Allegato II, punto 2				
Allegato III, punto 3	Allegato II, punto 3				
Allegato III, punto 4	-				
Allegato III, punto 5	Allegato II, punto 4				
Allegato IV, lettera A	Allegato III, lettera D				
Allegato IV, lettera B	Allegato III, lettera A				
Allegato IV, lettera C	Allegato III, lettera B				
Allegato IV, lettera D	Allegato III, lettera C				
Allegato IV, lettera E	Allegato III, lettera E				
Allegato V	-				
Allegato VI	-				

Note

- 1) Paragrafo aggiunto dall'articolo 2 della direttiva 97/52/CE.
- 2) Paragrafo così sostituito dall'articolo 2 della direttiva 97/52/CE.
- 3) Paragrafo inserito dall'articolo 2 della direttiva 97/52/CE.
- 4) Paragrafo aggiunto dall'articolo 2 della direttiva 97/52/CE.
- 4 bis) Parte di testo che riguarda l'Italia
- 5) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della direttiva 97/52/CE
- 6) Allegato sostituito dalla direttiva 97/52/CE, modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 .
- 7) Titolo così sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.
- 8) Titolo aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.
- 9) Allegato inizialmente sostituito dalla direttiva 97/52/CE successivamente sostituito dall'allegato I della direttiva 2001/78/CE e da ultimo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.
- 10) Modello così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 9 agosto 2002, n. L 214.